



Comune di Padova

Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2011/76/0153 del 10/03/2011

Oggetto: ISTITUZIONE DI UNA CORSIA PREFERENZIALE IN VIA DANTE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E PIAZZA DEI SIGNORI. REVOCA DELLE ORDINANZE NN. 2011/76/0068 DEL 4-02-2011 E 2011/76/0081 DEL 08/02/2011.

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

PREMESSO che:

- con ordinanza prot. n. 3900 del 25-01-1979 è stata istituita la corsia preferenziale in via Dante, nel tratto compreso tra via Verdi e piazza Dei Signori, con questa direzione di marcia, riservata ad alcune categorie di veicoli;
- con ordinanza n. 68 del 4/02/2011 è stata reistituita la medesima corsia preferenziale, aggiornando ed integrando l'elenco delle categorie di veicoli autorizzate a transitarvi;

CONSIDERATO che:

- in via Dante, all'inizio della corsia preferenziale suddetta, è stato realizzato un varco di controllo elettronico degli accessi veicolari, nell'ambito del progetto denominato: "Estensione del controllo degli accessi mediante varchi elettronici: 1. via Dante incrocio via Giuseppe Verdi/c.so Milano; 2. via E. Filiberto incrocio via Risorgimento; 3. riviera Ponti Romani incrocio via San Francesco";
- tale varco ha funzionato in condizione di preesercizio durante il mese di febbraio 2011 ed è entrato a regime il 1-03-2011;

RICHIAMATE le ordinanze:

- n. 2011/76/0068 del 4-02-2011;
- n. 2011/76/0081 del 08/02/2011,

che hanno reistituito la corsia preferenziale suddetta, con un doppio atto dovuto alla necessità di un'integrazione formale emersa durante il mese di preesercizio;

VISTA la nota della Polizia Municipale prot. n. 53173 del 28-02-2011 con la quale si chiedono ulteriori integrazioni formali alla coppia delle richiamate ordinanze;

RITENUTO UTILE riunire in un unico atto i provvedimenti relativi alla corsia preferenziale suddetta, in funzione anche del conseguimento dell'obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'art. 201, c. 1 bis, p.to g), del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sulla notificazione delle violazioni che prevede, in particolare, che nel caso in questione (rilevazione degli accessi sulle corsie riservate attraverso opportuni dispositivi) non è necessaria la contestazione immediata della violazione;

ORDINA

1. la revoca delle ordinanze nn. 2011/76/0068 del 4-02-2011 e 2011/76/0081 del 08/02/2011;

2. l'istituzione della corsia preferenziale in via Dante, nel tratto compreso tra via Verdi e piazza Dei Signori, con questa direzione di marcia, riservata ai veicoli autorizzati con ordinanza n. 27485 del 30-03-1999 e alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autovetture munite di contrassegno del tipo 9 per l'accesso nella Zona a Traffico Limitato;
 - b) veicoli per il trasporto delle merci in uso alla piattaforma logistica, che risultano chiaramente identificati da specifici pittogrammi riportati sull'intera carrozzeria (Cityporto);
3. l'istituzione in via Dante, in prossimità dell'incrocio con via Verdi/c.so Milano, lungo la direttrice nord-sud, di un varco per il controllo elettronico del transito dei veicoli di cui al punto 2;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. al Settore Mobilità e Traffico del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

10/03/2011

Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini